



**Comune di Albiano**

**Provincia Di Trento**

**REGOLAMENTO**  
**SULLA RATEAZIONE DI CREDITI**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**Approvato con deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale di data 31.10.2012**

## **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della rateazione dei debiti di natura extratributaria.
2. Per il pagamento rateale di sanzioni amministrative continuano a trovare applicazione gli artt. n. 26 della Legge 24/11/1981, n. 689, e n. 5 del Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L, e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 2 – Organi, domande e garanzie**

- 1 La domanda di rateazione va presentata all'ufficio che tratta la pratica. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere l'importo dovuto in unica soluzione ed indicare i relativi motivi, allegando eventuale idonea documentazione.
- 2 L'ufficio, una volta ricevuta la domanda, potrà chiedere al richiedente, se necessaria, ulteriore documentazione da prodursi a giustificazione della stessa e verifica se la mancata concessione del beneficio della rateazione possa compromettere obiettivamente la possibilità di realizzo del credito, con conseguente danno per l'amministrazione comunale.
- 3 Sulle domande per debiti fino a € 10.000,00 decide il soggetto preposto all'ufficio titolare del procedimento.
- 4 Sulle domande per debiti oltre € 10.000,00 decide la Giunta comunale e comunque subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria.
- 5 La rateazione è concessa di norma fino a 12 mesi.
- 6 Fino ad evasione dell'istanza di rateazione la riscossione è sospesa, salvi gli interessi (calcolati come indicato al comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento) maturati dalla data di scadenza del pagamento.

## **Art. 3 – Dilazione del pagamento**

1. Gli organi competenti a decidere sulla domanda, determinano in quante rate dilazionare la restituzione del debito e l'ammontare delle stesse.
2. L'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi maturati sul capitale, calcolati nella misura pari all'Euribor tre mesi, base 360 con capitalizzazione trimestrale aumentato di tre punti percentuali. Le singole rate mensili scadono l'ultimo giorno del mese.
3. L'agevolazione è revocata qualora vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvenga fondato pericolo per il recupero del credito.

## **Art. 4 – Sanzioni**

1. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, comporta la decadenza dal beneficio e l'immediata escussione delle garanzie prestate.

**ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE  
N. 43 DD. 31/10/2012  
COMPOSTO DA N. 3 PAGINE  
IL SEGRETARIO  
F.to (dott.ssa Marcella Seppi)**